


Diritto di famiglia. La Cassazione si discosta dall'orientamento garantista del diritto a ricevere aiuto economico dal genitore

Limite all'assegno al figlio adulto

Niente obbligo di mantenere l'universitaria over 30 senza laurea né lavoro



Selene Pascasi

Stop al **mantenimento** a carico del padre per il figlio universitario ultratrentenne, che ha un patrimonio personale sufficiente al suo sostentamento. E con l'assegno, in caso di trasferimento fuori sede, cade anche il diritto della madre convivente alla casa familiare. Lo ha affermato la Cassazione che, con la sentenza 27377 del 6 dicembre, ha cambiato in parte orientamento rispetto alle costanti pronunce più garantiste del diritto del figlio adulto a ricevere sostegno economico dal genitore.

La vicenda

Ad accendere la lite è stata una **sentenza di separazione** che, nel dichiarare l'addebito al marito, lo ha liberato dall'obbligo di provvedere alla figlia maggiorenne. Decisione che la moglie ha contestato perché la ragazza, uni-

versitaria, non era ancora autosufficiente. Del resto, ha precisato la donna, la legge impone al genitore che voglia svincolarsi da questo dovere di dimostrare la colpa del figlio nel procurarsi il reddito o nel raggiungere l'indipendenza economica. Tesi bocciata dalla Corte d'appello, che ha bloccato il mensile in favore della studentessa e ha revocato l'assegnazione del tetto coniugale alla madre, con la quale, per motivi di studio, non coabitava più da tempo.

Non convinta la donna ha portato il caso in Cassazione. Ma i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, affermando che l'obbligo di mantenimento imposto al padre era venuto meno. All'epoca dei fatti - spiegano i giudici - la figlia «era ormai ultratrentenne nonché dotata di patrimonio personale e ciò nonostante, ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza» e non aveva peraltro conseguito il titolo di studio, né trovato un'occupazione.

Le altre pronunce

In passato (con la sentenza 4555/2012) la Cassazione ha affermato che il dovere di occuparsi dei figli maggiorenni - previsto

oggi dall'articolo 155-quinquies del Codice civile, ma che, in base al Dlgs in materia di filiazione in attesa di essere approvato dal Consiglio dei ministri, dovrebbe "passare" all'articolo 337-septies del Codice civile - cessa solo se l'obbligato dimostra la volontarietà dello stato di disoccupazione, o la raggiunta indipendenza economica, intesa come godimento «di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato». A questo fine, i giudici di legittimità (con la sentenza 2171/2012) non hanno ritenuto sufficiente l'avere ottenuto borse di studio per dottorati di ricerca, per la temporaneità e la modestia delle entrate.

Con alcune sentenze, i giudici hanno negato il dovere per i genitori di versare l'assegno di mantenimento a oltranza. D'altro canto, il diritto del genitore convivente con il figlio a percepire il mantenimento fino a che non diventa autosufficiente non risiede solo nel dovere di assicurargli un'istruzione e una formazione professionale rapportate alle sue capacità. Dovere che, pertanto, termina - ha spiegato la Cassazione nella sentenza 18974/2013

- con «l'inizio» della sua attività lavorativa, ravvisabile anche nella stipula di un contratto di specializzazione con garanzia di compenso annuo. In effetti - sottolinea la pronuncia - non esiste alcun principio per cui il figlio debba «essere aiutato a conseguire risultati confacenti alle sue aspirazioni ove questi siano superiori alle aspettative che la famiglia poteva avere creato sul suo futuro professionale o che in ogni caso i genitori non siano economicamente in grado di assicurgargli». Ciò vale anche se i figli, riconosciuti solo in età adulta, hanno redditi adeguati alla loro professionalità, mentre l'eventuale e originario inserimento nella famiglia paterna avrebbe potuto garantire una posizione sociale migliore (si veda la sentenza 20137/2013). Il mantenimento è da escludere anche quando il maggiorenne, non indipendente, ha in passato svolto un'attività lavorativa, dimostrandone di avere la capacità (Corte d'appello di Roma, sentenza 4685/2012).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La sentenza della Cassazione
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

I precedenti

01 | SÌ ALL'ASSEGNO

La Cassazione ha affermato (con la sentenza 4555/2012) che il dovere del genitore di provvedere al sostentamento dei figli adulti resta finché non ne dimostrò la raggiunta indipendenza economica o la volontaria sottrazione allo svolgimento di adeguata attività lavorativa

02 | STOP AL SOSTEGNO

Per la Cassazione (sentenza 18974/2013), l'obbligo di versare l'assegno in favore del figlio ultradiciottenne case se questo ha un reddito consono alla sua professionalità, come il compenso corrisposto al medico specializzando a seguito di contratto formativo pluriennale

